FONDAZIONE ENASARCO

REGOLAMENTO

PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

E

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/05/2015 con rogito
del notaio dott. Andrea Pantalani rep. 18831 e approvato con nota dei Ministeri Vigilanti
prot. n. 36/0009416/MA004.A007/RAP-L-53 del 5/06/2015 (G.U. n. 175 del 30/07/2015)

SOMMARIO

Titolo I - OGGETTO E DEFINIZIONI 4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 4
Articolo 2 - Definizioni 4
Titolo II - ASSEMBLEA DEI DELEGATI 4
Articolo 3 - Indizione delle elezioni 4
Articolo 4 - Commissione elettorale 5
Articolo 5 - Compiti della Commissione elettorale e dei rappresentanti di lista 5
Articolo 6 - Ufficio elettorale 6
Articolo 7 - Elettorato attivo per la nomina dei rappresentanti degli agenti 7
Articolo 8 - Diritto di voto degli agenti 8
Articolo 9 - Elettorato attivo per la nomina dei rappresentanti delle imprese preponenti 8
Articolo 10 - Diritto di voto delle imprese preponenti 9
Articolo 11 - Elenchi provvisori degli elettori e reclami 9
Articolo 12 - Elenchi definitivi degli elettori 10
Articolo 13 - Elettorato passivo 10
Articolo 14 - Presentazione delle liste elettorali 10
Articolo 15 - Requisiti delle liste elettorali 11
Articolo 16 - Verifica e ammissione delle liste elettorali e delle candidature 11
Articolo 17 - Campagna elettorale 11
Articolo 18 - Votazione 12
Articolo 19 - Validità delle elezioni 12
Articolo 20 - Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati 12
Articolo 21 - Verbale delle operazioni elettorali 13
Articolo 22 - Sostituzione degli eletti 13
Articolo 23 - Conservazione della documentazione 14
Titolo III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14
Articolo 24 - Convocazione dell'Assemblea dei delegati 14
Articolo 25 - Compiti della Commissione elettorale 14
Articolo 26 - Elettorato attivo 15
Articolo 27 - Elettorato passivo 15
Articolo 28 - Presentazione delle liste elettorali 15
Articolo 29 - Verifica e ammissione delle liste elettorali e delle candidature e pubblicazione delle liste verificate 15
Articolo 30 - Validità delle votazioni 16
Articolo 31 - Sostituzione degli eletti 16
Articolo 32 - Convocazione della prima seduta del Consiglio di Amministrazione 16

Titolo IV - COLLEGIO DEI SINDACI 17
Articolo 33 - Nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci.....17
Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI..... 17
Articolo 34 - Svolgimento della prima sessione elettorale.....17
Articolo 35 - Entrata in vigore 17
Allegato A) 18
Allegato B) 20

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Titolo I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'elezione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione nonché la nomina dei membri del Collegio dei Sindaci della Fondazione ENASARCO.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) "Fondazione", la Fondazione ENASARCO – Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio;

b) "Statuto", lo Statuto della Fondazione ENASARCO deliberato dalla Fondazione e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Titolo II - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Articolo 3 - Indizione delle elezioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro quattordici giorni dall'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 4, lett. a), dello Statuto ed almeno dieci mesi prima della scadenza dell'Assemblea dei delegati:

a) indice le elezioni;

b) indica il periodo di svolgimento delle votazioni;

c) determina le ulteriori scadenze previste dal presente Regolamento per lo svolgimento della procedura elettorale.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella settimana immediatamente successiva:

a) provvede a pubblicare sul sito istituzionale della Fondazione l'avviso dell'indizione della sessione elettorale e le informazioni utili per la presentazione delle liste elettorali nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 4, lett. a), dello Statuto; l'avviso è pubblicato per estratto anche su due quotidiani a diffusione nazionale;

b) convoca l'Assemblea dei delegati per la nomina della Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. f), dello Statuto.

Articolo 4 - Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è composta da nove membri di cui:

a) sei in rappresentanza degli agenti;

b) tre in rappresentanza dei preponenti.

2. I membri della Commissione elettorale sono nominati con votazioni distinte per le rappresentanze degli agenti e delle imprese preponenti, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, dello Statuto. Il quorum costitutivo e le maggioranze per la nomina dei membri della Commissione elettorale sono determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), dello Statuto.

3. La Commissione elettorale nomina tra i suoi componenti il Presidente, scelto tra i rappresentanti degli agenti, e il Vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei preponenti, che presiedono anche le sottocommissioni delle rispettive componenti di cui al successivo articolo 5, comma 2. La composizione della Commissione elettorale è pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione unitamente al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

4. Il Presidente fissa il calendario delle riunioni plenarie della Commissione e quello delle sottocommissioni avendo cura di evitare la duplicazioni di attività e, comunque, perseguire il contenimento dei costi complessivi di funzionamento.

5. La partecipazione alla Commissione elettorale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Fondazione, con l'eventuale candidatura per l'Assemblea dei delegati e con la presentazione e sottoscrizione delle liste elettorali.

Articolo 5 - Compiti della Commissione elettorale e dei rappresentanti di lista

1. La Commissione elettorale:

a) provvede sugli eventuali reclami avverso il mancato riconoscimento del diritto di elettorato attivo;

b) verifica la validità delle liste elettorali presentate, valutando il rispetto delle modalità, della tempistica e dei requisiti richiesti per la presentazione delle candidature;

c) dichiara l'apertura della campagna elettorale;

d) attesta il regolare svolgimento della procedura di voto elettronico a distanza;

e) sovraintende alla procedura di voto e provvede a quanto necessario al regolare andamento della procedura stessa;

f) verifica i risultati della votazione e dello scrutinio;

g) proclama i risultati elettorali;

h) redige il verbale delle operazioni di voto;

i) decide sui ricorsi avverso le operazioni elettorali.

2. Le operazioni indicate al comma 1, lett. a), b), f), h) e i) sono svolte distintamente per l'elezione dei rappresentanti degli agenti e per quella dei rappresentanti dei preponenti e sono di competenza delle sottocommissioni elettorali composte, rispettivamente, dai sei membri nominati in rappresentanza degli agenti e dai tre membri nominati in rappresentanza dei preponenti; le restanti funzioni sono di competenza della Commissione plenaria.

3. Ciascuna delle liste elettorali ammesse all'elezione dell'Assemblea dei delegati, ai sensi del successivo articolo 16, può chiedere che il proprio rappresentante di lista o un suo delegato assista alle operazioni indicate al comma 1, lettere e), f), g), h). I rappresentanti di lista possono formulare osservazioni riguardo tali operazioni e chiedere l'inserimento a verbale, in forma sintetica, di eventuali contestazioni.

Articolo 6 - Ufficio elettorale

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione elettorale si avvale del supporto dell'Ufficio elettorale, con funzioni meramente esecutive e competenze tecniche. L'Ufficio elettorale è costituito con provvedimento del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, è composto da funzionari della Fondazione e coordinato da un incaricato con qualifica di dirigente. L'Ufficio elettorale espleta le proprie funzioni a decorrere dalla data di indizione delle elezioni e fino all'ultimazione delle operazioni necessarie all'elezione degli Organi.

2. L'Ufficio elettorale:

a) cura la verifica dei requisiti per l'elettorato attivo e la redazione e pubblicazione degli elenchi degli elettori;

b) cura la redazione e pubblicazione delle liste elettorali;

c) invia il certificato elettorale contenente le credenziali di accesso al sistema per il voto elettronico on-line, le istruzioni sulle modalità di votazione e, nel caso di ditte preponenti, il numero dei voti attribuiti;

d) cura la conservazione della documentazione relativa alla procedura elettorale;

e) riceve le dichiarazioni di accettazione dell'incarico da parte dei candidati eletti

Articolo 7 - Elettorato attivo per la nomina dei rappresentanti degli agenti

1. L'elettorato attivo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto compete agli agenti in possesso di tutti i requisiti appresso specificati:

a) è elettore attivo l'agente persona fisica

- che alla data di indizione delle elezioni abbia almeno un rapporto di agenzia aperto, ossia per il quale non risulti pervenuta alla Fondazione la comunicazione di avvenuta estinzione ai sensi del vigente Regolamento delle attività istituzionali;

- per il quale, in almeno uno degli ultimi tre anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale, sia stato effettuato almeno un versamento di contributo minimale previsto e disciplinato dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento delle attività istituzionali e tale versamento sia stato effettuato, ancorché tardivamente, non oltre la data di indizione delle elezioni e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dal citato Regolamento delle attività istituzionali;

b) è elettore attivo l'agente operante in forma di società di capitali

- che alla data di indizione delle elezioni abbia almeno un rapporto di agenzia aperto, ossia per il quale non risulti pervenuta alla Fondazione la comunicazione di avvenuta estinzione ai sensi del vigente Regolamento delle attività istituzionali;

- per il quale, in almeno uno degli ultimi tre anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale, sia stato effettuato almeno un versamento previsto e disciplinato dall'articolo 6 del Regolamento delle attività istituzionali e tale versamento sia stato effettuato, ancorché tardivamente, non oltre la data di indizione delle elezioni e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dal citato Regolamento delle attività istituzionali.

2. Per entrambi i casi sopra indicati, per anni solari di contribuzione si considerano validi esclusivamente quelli per i quali, a norma del vigente Regolamento delle attività istituzionali, la Fondazione abbia già comunicato o pubblicato i relativi estratti conti e sia trascorso altresì il successivo termine regolamentare per l'eventuale contestazione da parte degli iscritti.

Articolo 8 - Diritto di voto degli agenti

1. Ogni elettore esprime un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto compete:

a) agli agenti operanti in forma individuale;

b) a ciascun agente illimitatamente responsabile operante in forma di società di persone;

c) al legale rappresentante nel caso di agenti operanti in forma di società di capitali.

Articolo 9 - Elettorato attivo per la nomina dei rappresentanti delle imprese preponenti

1. L'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto compete alle imprese preponenti che, alla data di indizione delle elezioni, siano in possesso di tutti i requisiti appresso specificati:

a) abbiano almeno un rapporto di agenzia aperto, ossia per il quale non risulti pervenuta alla Fondazione la comunicazione di avvenuta estinzione ai sensi del vigente Regolamento delle attività istituzionali;

b) abbiano effettuato almeno un versamento di contributi previdenziali, per gli agenti persone fisiche od illimitatamente responsabili nell'ambito di società di persone o dovuti per agenti operanti in forma di società di capitali - rispettivamente disciplinati dall'articolo 5 e dall'articolo 6 del Regolamento delle attività istituzionali - idoneo ad attribuire l'elettorato attivo alla controparte agente, ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, lett. a), seconda alinea, e lett. b), seconda alinea;

c) abbiano versato l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, ancorché tardivamente ma entro la data di indizione delle elezioni, in conformità ai seguenti requisiti congiunti

- in almeno uno degli ultimi tre anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale, come definiti dall'articolo 13, comma 2, lett. c), dello Statuto

- nella misura prevista dai vigenti accordi economici collettivi sottoscritti dalle associazioni di categoria delle imprese preponenti comparativamente più

rappresentative individuate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Articolo 10 - Diritto di voto delle imprese preponenti

1. Ciascuna impresa preponente esprime da un minimo di un voto ad un massimo di cinquanta voti in relazione al numero di agenti operanti con l'impresa medesima, secondo il prospetto di cui all'allegato A) al presente Regolamento, sulla base dei seguenti criteri:

- da uno a dieci agenti, un voto per ciascun agente;
- da undici a cinquanta agenti, un ulteriore voto ogni cinque agenti;
- da cinquantuno a cento agenti, un ulteriore voto ogni dieci agenti;
- da centouno a cinquecento agenti, un ulteriore voto ogni venticinque agenti;
- da cinquecentouno a mille agenti, un ulteriore voto ogni cinquanta agenti.

2. L'esercizio del diritto di voto compete al legale rappresentante dell'impresa preponente.

Articolo 11 - Elenchi provvisori degli elettori e reclami

1. L'Ufficio elettorale, dopo aver verificato i requisiti di cui gli articoli 7 e 9 del presente Regolamento, pubblica sul sito istituzionale della Fondazione gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto entro quattordici giorni dall'indizione della sessione elettorale.

2. Gli elenchi degli elettori sono pubblicati nel sito istituzionale e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, contengono l'indicazione di nome, cognome e numero di matricola degli agenti ovvero la ragione sociale e il numero di posizione delle imprese preponenti.

3. Gli interessati possono proporre reclamo avverso il loro mancato inserimento negli elenchi degli elettori entro quattordici giorni dalla pubblicazione degli stessi elenchi nel sito istituzionale. Il reclamo deve essere inoltrato alla Commissione elettorale presso la sede legale della Fondazione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, e deve contenere le informazioni utili a provare il possesso di ognuno dei requisiti di elettorato attivo nonché precisare l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto per ogni successiva comunicazione.

4. La Commissione elettorale, nei successivi quattordici giorni, provvede all'istruttoria del reclamo attraverso l'Ufficio elettorale, che può chiedere all'interessato ulteriori informazioni o documenti necessari per l'eventuale regolarizzazione della posizione contributiva ed il riconoscimento del diritto di elettorato attivo; detti documenti dovranno

essere inviati dall'interessato negli ulteriori quattordici giorni, con gli stessi mezzi indicati al comma precedente.

5. I termini e le formalità sopra indicate ai commi 3 e 4 sono perentori e a pena d'inammissibilità del reclamo.

6. La Commissione elettorale decide i reclami in via definitiva nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre ventuno giorni dallo scadere del termine per la valutazione dei documenti integrativi prodotti dagli interessati; l'esito del reclamo è comunicato a ciascun interessato.

Articolo 12 - Elenchi definitivi degli elettori

1. L'Ufficio elettorale, sulla base dell'esito di tutti i reclami comunicato dalla Commissione Elettorale, aggiorna gli elenchi provvisori degli elettori; gli elenchi definitivi sono pubblicati sul sito istituzionale entro sette giorni.

2. Gli elenchi pubblicati ai sensi del comma 1 non sono ulteriormente reclamabili.

Articolo 13 - Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla carica di componente dell'Assemblea dei delegati tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati agli articoli 7 e 8 dello Statuto e per i quali non sussistano cause di incompatibilità ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto medesimo.

2. Il possesso dei requisiti è attestato da ciascun candidato con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed allegata alla lista elettorale.

Articolo 14 - Presentazione delle liste elettorali

1. Le liste elettorali a carattere nazionale, distinte per la componente degli agenti rispetto a quella dei preponenti, devono essere presentate con una delle modalità previste dall'articolo 13, comma 4, dello Statuto.

2. Le liste elettorali di cui all'articolo 13, comma 4, lett. b), dello Statuto sono corredate dagli elenchi dei sottoscrittori, contenenti l'indicazione di nome, cognome, numero di matricola dell'agente o numero di posizione dell'impresa preponente, codice fiscale o partita iva e sottoscrizione con firma autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

4. Ciascuna lista è identificata da nome e simbolo. Non sono ammessi nomi e simboli atti a generare confusione rispetto ad altre liste presentate in precedenza o, in ogni caso, rispetto a denominazioni e simboli appartenenti ad associazioni di categoria già esistenti.

5. All'atto della presentazione ciascuna lista indica il nominativo del proprio rappresentante, il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale è inoltrata ogni eventuale comunicazione riguardante il procedimento elettorale.

6. Ciascuna lista può contenere un numero di candidature nominativamente espresse pari al numero dei delegati da eleggere aumentato di un terzo con arrotondamento all'unità superiore.

7. Le liste elettorali devono essere presentate all'Ufficio elettorale a partire dalla data di indizione delle elezioni ed entro quattordici giorni dalla pubblicazione degli elenchi definitivi degli elettori.

8. Le liste elettorali devono essere depositate complete della documentazione idonea ad attestare i requisiti necessari per la presentazione e per la composizione delle liste stesse. Tutti i documenti devono recare in ogni pagina la sottoscrizione autografa del rappresentante della lista.

Articolo 15 - Requisiti delle liste elettorali

1. Le liste elettorali devono essere composte da candidati che rappresentino una pluralità di categorie economiche o settori merceologici e che abbiano residenza o sede legale in almeno sei regioni.

Articolo 16 - Verifica e ammissione delle liste elettorali e delle candidature

1. La Commissione elettorale verifica la regolarità delle liste e delle candidature entro ventuno giorni dalla presentazione delle stesse. Eventuali carenze documentali non possono essere sanate.

2. Le liste elettorali carenti dei requisiti sopra indicati non sono ammesse alla competizione elettorale.

3. Avverso l'esclusione può essere presentato reclamo entro sette giorni; il reclamo è deciso dalla Commissione Elettorale, con provvedimento non reclamabile, entro i successivi quattordici giorni.

Articolo 17 - Campagna elettorale

1. Al termine delle operazioni per la presentazione e la verifica delle liste elettorali:

a) l'Ufficio elettorale cura la pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione dell'elenco delle liste elettorali ammesse con i relativi candidati;

b) la Commissione Elettorale dichiara aperto il periodo di propaganda elettorale, per la durata di almeno sessanta giorni, dandone avviso sul sito istituzionale e pubblicità mediante avviso su due quotidiani a tiratura nazionale.

Articolo 18 - Votazione

1. Il periodo di svolgimento della votazione è di almeno dieci giorni e deve comprendere almeno due giorni di sabato e due di domenica.

2. Le votazioni possono avvenire dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle ore 20.00 nei giorni di sabato e domenica.

3. La votazione avviene sulla base di un collegio elettorale unico a carattere nazionale.

4. Le liste sono pubblicate per l'espressione del voto secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5. Gli elettori esprimono il proprio voto con la modalità elettronica on-line indicata dalla Fondazione attraverso credenziali personali ed altre misure idonee ad assicurare la personalità e segretezza del voto e la regolarità e celerità delle procedure elettorali.

6. L'elettore esprime il proprio voto a favore della sola lista prescelta.

7. Non è ammesso il voto per delega.

Articolo 19 - Validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha partecipato alle votazioni.

Articolo 20 - Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

1. La Commissione elettorale dichiara chiusa la votazione e dà inizio alle operazioni di scrutinio dopo il termine delle operazioni di voto.

2. I seggi sono attribuiti secondo il sistema proporzionale e con il metodo dei più alti resti (metodo Hare-Niemeyer) secondo la formula specificato nell'allegato B.

3. I delegati sono eletti nell'ordine indicato nelle rispettive liste fino alla concorrenza del numero spettante per effetto del risultato elettorale.

4. Terminate le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale proclama i risultati provvisori mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione e ne dà comunicazione ai rappresentanti di lista e ai candidati eletti.

5. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, i candidati eletti devono far pervenire all'Ufficio elettorale una dichiarazione di accettazione dell'incarico.

6. Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali devono essere inoltrati alla Commissione elettorale, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali.

7. La Commissione elettorale delibera sull'accoglimento del ricorso entro i successivi dieci giorni, senza formalità di rito e con decisione definitiva non soggetta a riesame, e proclama i risultati elettorali definitivi mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione.

Articolo 21 - Verbale delle operazioni elettorali

1. La Commissione elettorale redige il verbale delle operazioni elettorali, dando atto degli adempimenti previsti dal presente Regolamento, e i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Il verbale delle operazioni di voto riporta:

a) il numero degli aventi diritto al voto e per le imprese preponenti, il numero complessivo dei voti esprimibili;

b) il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto e per le imprese preponenti, il numero complessivo dei voti espressi;

c) il risultato della votazione;

d) il numero totale di voti attributi a ciascuna lista;

e) i delegati eletti per ciascuna lista.

3. Il verbale è sottoscritto dai componenti della Commissione elettorale che hanno partecipato alle operazioni previste dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 22 - Sostituzione degli eletti

1. Il componente dell'Assemblea dei delegati che non accetti o non possa ricoprire la carica o che cessi anticipatamente dalla stessa per qualsiasi ragione è sostituito dal primo candidato non eletto appartenente alla medesima lista elettorale.

2. Nel caso di liste congiunte il candidato subentrante deve appartenere alla medesima associazione di categoria del candidato sostituito.

Articolo 23 - Conservazione della documentazione

1. I tabulati relativi allo spoglio delle schede telematiche e ogni altra documentazione afferente l'espressione del voto sono conservati per un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.

2. I verbali relativi alle operazioni di voto sono conservati per tutta la durata del mandato dell'organo eletto.

Titolo III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 24 - Convocazione dell'Assemblea dei delegati

1. L'Assemblea dei delegati si riunisce ed elegge il Consiglio di Amministrazione entro quarantacinque giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati di cui all'art. 20, comma 7 del presente Regolamento; a tale scopo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, entro sette giorni dalla data della proclamazione definitiva, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei delegati per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e ne dà comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione.

Articolo 25 - Compiti della Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento:

a) verifica la validità delle liste elettorali e delle candidature;

b) sovraintende al regolare svolgimento della procedura di voto;

c) verifica i risultati della votazione;

d) proclama i risultati elettorali;

e) redige il verbale delle operazioni di voto ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento;

f) decide sui ricorsi avverso le operazioni elettorali.

Articolo 26 - Elettorato attivo

1. I componenti dell'Assemblea dei delegati in rappresentanza degli agenti e dei preponenti eleggono le rispettive componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), dello Statuto.

Articolo 27 - Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, tutti coloro siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati agli articoli 7 e 8 dello Statuto e per i quali non sussistano cause di incompatibilità ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto medesimo.

2. Il possesso dei requisiti è attestato da ciascun candidato con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed allegata alla lista elettorale.

3. Possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione anche i membri dell'Assemblea dei delegati previa dichiarazione, contestuale all'accettazione della carica, di rinuncia alla carica di delegato e sostituzione con il primo candidato non eletto appartenente alla medesima lista elettorale e associazione di categoria del candidato sostituito.

Articolo 28 - Presentazione delle liste elettorali

1. Le liste elettorali, distinte per la componente degli agenti rispetto a quella dei preponenti, devono essere presentate con le modalità previste dall'articolo 18, comma 1, lett. a), dello Statuto.

2. Nessun delegato può sottoscrivere più di una lista.

3. Ciascuna lista può contenere un numero di candidature nominativamente espresse pari al numero dei consiglieri da eleggere aumentato di un terzo con arrotondamento all'unità superiore.

4. Per ciascuna lista è indicato, all'atto della presentazione, il nominativo di un rappresentante, il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale è inoltrata ogni eventuale comunicazione riguardante il procedimento elettorale.

5. Le liste elettorali devono essere presentate entro ventotto giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei delegati, di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.

Articolo 29 - Verifica e ammissione delle liste elettorali e delle candidature e

pubblicazione delle liste verificate

1. La Commissione elettorale verifica la regolarità delle liste e delle candidature entro sette giorni dalla presentazione delle stesse.

2. Eventuali irregolarità o carenze documentali non possono essere sanate.

3. Al termine delle operazioni per la presentazione e verifica delle liste elettorali, le liste elettorali con indicazione dei relativi candidati sono pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione.

Articolo 30 - Validità delle votazioni

1. L'adunanza è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà dei delegati di ciascuna delle componenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. a), dello Statuto. In caso contrario l'Assemblea dei delegati è convocata di diritto al settimo giorno successivo, per lo stesso incombente.

2. I membri dell'Assemblea dei delegati in rappresentanza degli agenti e dei preponenti eleggono separatamente i componenti del Consiglio di Amministrazione spettanti alla rispettiva componente ai sensi dell'articolo 18, comma 1 dello Statuto.

3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con voto palese.

4. Le votazioni avvengono mediante chiamata nominativa dei delegati, in ordine alfabetico; ciascun delegato dichiara la lista alla quale attribuisce il proprio voto.

5. Ciascun delegato esprime un solo voto e non è ammesso il voto per delega.

6. L'attribuzione dei seggi è effettuata secondo il sistema proporzionale ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

Articolo 31 - Sostituzione degli eletti

1. Il consigliere che non accetti o non possa ricoprire la carica o che cessi anticipatamente dalla stessa per qualsiasi ragione è sostituito dal candidato individuato ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 2, del presente Regolamento.

Articolo 32 - Convocazione della prima seduta del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua elezione.

Titolo IV - COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 33 - Nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci

1. L'Assemblea dei delegati, almeno venti giorni prima della scadenza del Collegio dei Sindaci, si riunisce in via straordinaria per la nomina dei componenti indicati all'articolo 26, comma 1, lett. c) dello Statuto, nonché del componente supplente di cui al medesimo articolo 26, comma 2.

2. I membri del Collegio dei Sindaci sono nominati tra i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati agli articoli 7 e 8 dello Statuto e per i quali non sussistano cause di incompatibilità ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto medesimo. A tal fine ciascun candidato trasmette dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 circa il possesso dei predetti requisiti entro i dieci giorni antecedenti la seduta dell'Assemblea dei delegati.

3. L'adunanza per la nomina dei membri dei Collegio dei Sindaci è validamente costituita con la presenza dei delegati indicati all'articolo 16, comma 1, lett. a), dello Statuto e la deliberazione è assunta con la maggioranza prevista dal medesimo articolo 16, comma 2, lett. a).

4. Il voto è espresso in forma palese.

Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34 - Svolgimento della prima sessione elettorale

1. Gli adempimenti relativi allo svolgimento della prima sessione elettorale sono curati dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Articolo 35 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti ed è pubblicato nel sito istituzionale della Fondazione entro dieci giorni da tale data.

Allegato A)

Distribuzione degli agenti per ditta preponente	n. voti
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11 - 15	11
16 - 20	12
21 - 25	13
26 - 30	14
31 - 35	15
36 - 40	16
41 - 45	17
46 - 50	18
51 - 60	19
61 - 70	20
71 - 80	21
81 - 90	22
91 - 100	23
101 - 125	24
126 - 150	25
151 - 175	26
176 - 200	27
201 - 225	28
226 - 250	29
251 - 275	30
276 - 300	31
301 - 325	32
326 - 350	33
351 - 375	34
376 - 400	35
401 - 425	36

426 - 450	37
451 - 475	38
476 - 500	39
501 - 550	40
551 - 600	41
601 - 650	42
651 - 700	43
701 - 750	44
751 - 800	45
801 - 850	46
851 - 900	47
901 - 950	48
951 - 1.000	49
oltre 1.000	50

Allegato B)

Formula per l'attribuzione dei seggi (metodo Hare-Niemeyer).

$$\mathbf{Q} = V/S$$

Q = quoziente elettorale
V = numero di voti espressi
S = numero di seggi

$$\mathbf{A} = X/Q$$

A = numero seggi attribuito a ciascuna lista con i relativi resti
X = numero di voti per ciascuna lista

$$\mathbf{R} = X - (AI * Q)$$

R = resto dei voti
AI = parte intera di A
Q = quoziente elettorale

Si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi da attribuire e si ottiene il numero (Q) dei voti necessari per ottenere un seggio.

Per ciascuna lista si divide il numero dei voti ottenuto dalla lista (X) per il numero dei voti necessari per ottenere un seggio (Q) e si ottiene un numero (A) la cui parte intera (AI) corrisponde ai seggi assegnati da quota e la parte decimale corrisponde ai resti da utilizzare per l'assegnazione dei seggi residui.

Dal numero dei voti di ciascuna lista (X) si sottrae il prodotto tra la parte intera della quota (AI) e il numero dei voti necessari per ottenere un seggio (Q) e si ottiene il numero dei voti (R) corrispondenti ai resti non ancora utilizzati e che serviranno per assegnare i seggi residui. Si procede quindi all'assegnazione di un seggio per lista (fra quelli rimasti non assegnati) a partire dalla lista con maggior resto (R) fino a quando non viene esaurita la disponibilità dei seggi non assegnati.